

DELIBERAZIONE 17 GIUGNO 1998.

Il Bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;

Visto l'articolo 16, comma 2 del citato decreto 21 aprile 1993, n.124, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;

Visto il successivo articolo 17, comma 2 lettera g) del medesimo decreto 21 aprile 1993, n.124, il quale attribuisce alla Commissione di vigilanza la competenza ad indicare i criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività, a fornire disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo, tra l'altro, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n.77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

Considerata la necessità di fornire le disposizioni sopra menzionate per i fondi pensione istituiti in regime di contribuzione definita, rinviando ad un momento successivo l'emanazione di disposizioni in merito ai fondi pensione istituiti in regime di prestazione definita;

DELIBERA:

E' approvato l'unito documento concernente il bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità.

Roma, 17 giugno 1998

Il Presidente: Bessone

IL BILANCIO DEI FONDI PENSIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA'.

INDICE

PREMESSA.....	3
PARTE I - IL BILANCIO DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI A CONTRIBUZIONE DEFINITA 5	
1. PRINCIPI GENERALI.....	6
1.1. DEFINIZIONI.....	6
1.2. LA STRUTTURA DEL BILANCIO.....	8
1.3. I CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO.....	10
1.4. TENUTA DELLA CONTABILITÀ.....	

12	
1.4.1.	Collegamento tra la contabilità e le voci del bilancio..... 12
1.4.2.	Separatezza contabile..... 12
1.4.3.	Suddivisione in quote dell'attivo netto destinato alle prestazioni..... 12
1.5.	I CRITERI DI VALUTAZIONE..... 15
1.6.	ISTRUZIONI RELATIVE A PARTICOLARI ASPETTI OPERATIVI..... 16
1.6.1.	Trattamento contabile dei contributi da ricevere..... 16
1.6.2.	Oneri e proventi comuni a diverse fasi o comparti..... 16
1.6.3.	Investimenti con trasferimento della titolarità..... 16
1.6.4.	Garanzie di risultato..... 17
1.6.4.1.	Garanzie rilasciate con riferimento alle posizioni individuali..... 18
1.6.4.2.	Garanzie rilasciate indistintamente al fondo pensione..... 18
1.6.5.	Operazioni di pronti contro termine..... 19
1.6.6.	Opzioni..... 19
1.7.	ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO..... 20
2.	GLI SCHEMI DI BILANCIO..... 21
2.1.	LO STATO PATRIMONIALE..... 21
2.2.	IL CONTO ECONOMICO..... 23
2.3.	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE..... 24
3.	LA NOTA INTEGRATIVA..... 25
3.1.	IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA..... 25
3.1.1.	Informazioni generali..... 25
3.1.2.	Rendiconti delle fasi..... 27
3.2.	IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO..... 28
3.2.1.	Lo stato patrimoniale - fase di accumulo..... 28
3.2.2.	Il conto economico - fase di accumulo..... 30
3.2.3.	Istruzioni per la compilazione - stato patrimoniale - fase di accumulo..... 31
3.2.4.	Istruzioni per la compilazione - conto economico - fase di accumulo..... 35
3.2.5.	La nota integrativa - fase di accumulo..... 38
3.2.5.1.	Informazioni sullo stato patrimoniale - fase di accumulo..... 39

3.2.5.2. Informazioni sul conto economico - fase di accumulo.....	42
3.3. IL RENDICONTO DELLA FASE DI EROGAZIONE.....	44
4. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE.....	45
4.1. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE.....	45
PARTE II - IL RENDICONTO DEI FONDI PENSIONE APERTI A CONTRIBUZIONE DEFINITA 46	
1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	47
2. IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO.....	48
2.1. LO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO.....	48
2.2. IL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO.....	49
2.3. LA NOTA INTEGRATIVA - FASE DI ACCUMULO.....	50
3. IL RENDICONTO DELLA FASE DI EROGAZIONE.....	51
PARTE III - IL PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO... 52	
1. IL CONTENUTO DEL PROSPETTO.....	53
2. LO SCHEMA DEL PROSPETTO.....	54
2.1. FONDI PENSIONE NEGOZIALI.....	54
2.2. FONDI PENSIONE APERTI.....	55
PARTE IV - I LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI..... 56	
1. FONDI PENSIONE NEGOZIALI.....	57
2. FONDI PENSIONE APERTI.....	57

PREMESSA

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni ed integrazioni, (di seguito denominato decreto 124/93). Esse sono redatte con riferimento ai fondi operanti in regime di contribuzione definita istituiti ai sensi del predetto decreto 124/93 e devono essere applicate da tali soggetti a partire dall'esercizio in corso alla data di emanazione. Si fa riserva di emanare specifiche disposizioni per quanto concerne la cosiddetta "fase di erogazione" (cfr. *infra*).

Si fa inoltre riserva di emanare disposizioni in materia di fondi a prestazione definita istituiti ai sensi del decreto 124/93 e in materia di fondi di cui all'art.18 del decreto 124/93 (cd. "fondi preesistenti").

La Parte I delle presenti disposizioni si riferisce al bilancio dei fondi pensione negoziali (istituiti ai sensi dell'art.3 del decreto 124/93).

Tali disposizioni si applicano anche per la redazione del rendiconto dei fondi pensione aperti (istituiti ai sensi dell'art.9 del decreto 124/93), salvo gli adattamenti previsti nella Parte II.

La Parte III e la Parte IV contengono paragrafi che si riferiscono distintamente ai fondi negoziali e ai fondi aperti.

PARTE I

IL BILANCIO DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI A CONTRIBUZIONE DEFINITA

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. DEFINIZIONI

Di seguito si definiscono, ai fini delle presenti disposizioni, i termini e le espressioni utilizzati più di frequente.

Inoltre, si utilizzano – salvo non precisato altrimenti – le definizioni contenute nell'art.1 del decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1996, n.703 emanato ai sensi dell'art.6, comma 4 *quinquies*, successivamente definito “decreto del Tesoro”.

Strumenti finanziari

Sono costituiti da: titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

Strumenti finanziari quotati

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'O.C.S.E.

Strumenti finanziari non quotati

Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'O.C.S.E.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)

Ricomprendono gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.) rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n.344, i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.86.

Opzione

Contratto derivato che attribuisce a una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà - da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo, oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento.

Future

Contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare, ad una data prestabilita, determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento.

Attivo netto destinato alle prestazioni

È pari alla differenza tra il valore di tutte le attività del fondo e il valore di tutte le passività. È diviso in quote e frazioni di quote. È spesso indicato come patrimonio del fondo pensione.

Posizione individuale

È intesa come la parte dell'attivo netto destinato alle prestazioni di pertinenza del singolo iscritto. Essa è costituita dalle quote e frazioni di quote assegnate al singolo iscritto, nonché, negli intervalli intercorrenti tra i giorni di valorizzazione, dai versamenti di pertinenza del singolo iscritto che non sono ancora stati trasformati in quote.

Giorno di valorizzazione

È inteso come ciascuno dei giorni con riferimento ai quali viene stabilito il valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni e conseguentemente il valore unitario della quota.

1.2. LA STRUTTURA DEL BILANCIO

Analogamente a quanto previsto per le società, il bilancio del fondo pensione è costituito da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota integrativa che fornisce informazioni ulteriori di carattere quantitativo e qualitativo sulle poste contenute negli schemi, anche mediante l'utilizzo di apposite tabelle.

Il conto economico, diversamente da quello previsto per le società, registra non solo il risultato reddituale, ma anche le variazioni patrimoniali che scaturiscono dalla raccolta dei contributi e dalla conversione delle posizioni individuali in prestazioni in forma di capitale o di rendita vitalizia. In tal modo, si tiene conto del fatto che i fondi pensione sono strutturati "a capitale variabile", ossia sono caratterizzati da un numero delle "quote" in cui essi sono ripartiti (cfr. *infra*) che varia continuamente nel tempo.

La struttura del bilancio del fondo pensione deve essere tale da soddisfare contemporaneamente due esigenze particolari: la prima è quella di costituire un documento che descriva compiutamente l'attività del fondo pensione quale soggetto giuridico unitario; la seconda è quella di descrivere distintamente l'attività svolta dal fondo nelle due fasi che ne caratterizzano l'azione rispetto a ciascun aderente.

Infatti, il fondo pensione si caratterizza per una gestione distinta in due fasi, che in generale sono contemporaneamente in vita, con riferimento ovviamente a distinti gruppi di aderenti:

- la prima, di accumulo, nella quale il fondo raccoglie i contributi di ciascun aderente e li investe avvalendosi al riguardo di intermediari specializzati;
- la seconda, di erogazione, nella quale il fondo eroga agli aderenti che ne hanno conseguito il diritto una rendita vitalizia risultante dalla conversione della posizione individuale accumulata per ciascun aderente alla fine della fase di accumulo.

La struttura di bilancio di seguito descritta fa riferimento a un fondo pensione che si trovi contemporaneamente nella fase di accumulo e nella fase di erogazione, come si è detto riguardo a distinti gruppi di aderenti.

In primo luogo, il bilancio del fondo pensione contiene gli schemi sintetici che hanno la funzione di rappresentare in forma unitaria la situazione dell'intero fondo pensione. La rappresentazione distinta delle due fasi viene invece affidata, a un livello di dettaglio maggiore e più adeguato per l'effettiva comprensione dell'operatività di ciascuna di esse, a due distinti rendiconti, contenuti nella nota integrativa. Ciascuno dei due rendiconti è a sua volta composto da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota integrativa.

Qualora il fondo, nella fase di accumulo, abbia una struttura caratterizzata da una pluralità di

comparti, in sostituzione del rendiconto della fase di accumulo il bilancio contiene un distinto rendiconto per ciascun comparto, a sua volta composto da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota integrativa.

Nel caso che un fondo pensione si trovi per tutti i suoi aderenti nella fase di accumulo, e sia costituito da un unico comparto, lo stato patrimoniale e il conto economico che rappresentano in forma sintetica entrambe le fasi sono sostituiti dagli schemi della sola fase in cui il fondo si trova.

1.3. I CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e l'andamento dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle presenti disposizioni non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e dell'andamento dell'esercizio.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sintetici sono costituiti da voci contrassegnate da numeri.

Lo stato patrimoniale e il conto economico delle fasi di accumulo e di erogazione sono costituiti, oltre che dalle voci suddette, da voci di contenuto più specifico, contrassegnate da lettere.

E' consentita l'aggiunta di ulteriori voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste e solo se si tratta di importi di rilievo.

Per ogni voce è indicato il corrispondente importo dell'esercizio precedente; quest'ultimo importo deve essere, ove possibile, reso comparabile; in ogni caso, le difficoltà di comparazione sono segnalate in nota integrativa.

Non sono indicate le voci che non presentano importi né per il periodo al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Il bilancio è redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma. Al fine di fornire una più immediata percezione della composizione degli investimenti, per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari le voci del bilancio sono redatte prendendo a riferimento il momento della contrattazione e non quello del regolamento.

Conseguentemente le voci del bilancio relative agli investimenti in strumenti finanziari sono redatte includendovi le operazioni in strumenti finanziari negoziate ma non ancora regolate utilizzando, in contropartita, le voci "Altre attività della gestione finanziaria" e "Altre passività della gestione finanziaria".

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quando la compensazione rappresenti un aspetto caratteristico dell'operazione.

La situazione dei conti all'inizio dell'esercizio deve corrispondere a quella risultante dal bilancio dell'esercizio precedente.

La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

Il bilancio è redatto in lire italiane o in euro, in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia di unità di conto. E' ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

1.4. TENUTA DELLA CONTABILITÀ

1.4.1. Collegamento tra la contabilità e le voci del bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti della contabilità generale, criteri di contabilizzazione, ecc.) adottate dai fondi pensione devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e le voci del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo. In sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e le voci del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

1.4.2. Separatezza contabile

Il sistema informativo-contabile deve registrare separatamente le operazioni relative alle due distinte fasi di accumulo e di erogazione e, nel caso di fondi multicomparto, le operazioni relative ai singoli comparti.

Per le operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, la separatezza contabile deve essere assicurata, a cura anche dell'intermediario gestore, fin dal momento del conferimento dell'ordine di negoziazione.

1.4.3. Suddivisione in quote dell'attivo netto destinato alle prestazioni

Al fine di favorire la trasparenza dei rapporti del fondo pensione con gli iscritti, nell'ambito della fase di accumulo il valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni è suddiviso in quote. Queste ultime sono assegnate al singolo iscritto e confluiscono nella relativa posizione individuale.

Il sistema informativo-contabile mantiene distinta evidenza della posizione individuale del singolo iscritto, registrando in ogni momento il numero di quote che fanno parte della singola posizione individuale.

Il valore unitario della quota è pari al valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni suddiviso per il numero delle quote in essere. La determinazione del valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni e quindi del valore unitario delle quote viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni di valorizzazione.

A fini di confrontabilità, costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilità di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore; al riguardo, deve essere fornita adeguata informativa agli iscritti. Il valore iniziale della quota deve essere fissato pari a lire 20.000, ovvero alternativamente pari a 10 euro, in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia di unità di conto.

La valorizzazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni e, conseguentemente, del valore unitario della quota avviene sulla base della compilazione dell'apposito prospetto, di cui alla Parte III delle presenti disposizioni. Il prospetto deve essere compilato entro il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione.

Con riferimento al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui i contributi sono considerati disponibili per la valorizzazione, il fondo pensione emette e assegna a ciascun iscritto un numero di quote pari all'importo del versamento suddiviso per il valore unitario della quota determinato con riferimento a tale giorno.

Analoghe modalità operative devono essere seguite per la conversione in rendita, il trasferimento e il riscatto della posizione individuale, ovvero per la concessione di anticipi a valere su quest'ultima. Pertanto, con riferimento al giorno di valorizzazione successivo a quello dell'acquisizione della notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno luogo alle citate fattispecie, il fondo procede ad annullare le quote di pertinenza dell'iscritto valutandole al valore unitario determinato con riferimento a tale giorno di valorizzazione, e a riconoscere all'iscritto un importo corrispondente. Tale importo non farà pertanto più parte dell'attivo netto destinato alle prestazioni, ma costituisce un vero e proprio debito nei confronti dell'iscritto; esso sarà liquidato entro i termini fissati nel regolamento e comunque entro il termine di legge.

1.5. I CRITERI DI VALUTAZIONE

Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi generali:

- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; tuttavia, in casi eccezionali è possibile derogare a questo principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato dell'esercizio;
- le attività e le passività sono valutate separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente.

Gli strumenti finanziari quotati sono valutati sulla base delle quotazioni del giorno cui si riferisce la valutazione.

Gli strumenti finanziari non quotati sono valutati sulla base dell'andamento dei rispettivi mercati, tenendo inoltre conto di tutti gli altri elementi oggettivamente disponibili al fine di pervenire a una valutazione prudente del loro presumibile valore di realizzo alla data di riferimento.

Le attività e le passività denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Le operazioni a termine sono valutate al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono valutate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n.87.

La nota integrativa deve contenere informazioni sulle scelte più rilevanti operate in materia di valutazione, nel rispetto delle presenti disposizioni, dal consiglio di amministrazione. In particolare, essa deve contenere informazioni:

- sui criteri di individuazione delle quotazioni di riferimento utilizzate nelle valutazioni degli strumenti finanziari quotati (es. individuazione dei mercati più significativi per i titoli quotati su più mercati, orari di riferimento delle quotazioni, ecc.);
- sugli elementi presi in considerazione per la valutazione degli strumenti finanziari non quotati;
- sui metodi di valutazione delle posizioni in contratti derivati non quotati.

1.6. ISTRUZIONI RELATIVE A PARTICOLARI ASPETTI OPERATIVI

1.6.1. Trattamento contabile dei contributi da ricevere

Sul piano della rappresentazione contabile, al fine di fornire una corretta misura dell'attivo effettivamente disponibile per le prestazioni, i contributi vengono registrati tra le entrate solo una volta che siano stati effettivamente incassati; conseguentemente, sia l'attivo netto destinato alle prestazioni sia le posizioni individuali vengono incrementate solo a seguito dell'incasso dei contributi. Ciò in espressa deroga al principio della competenza. I contributi dovuti, ma non ancora incassati, sono registrati in appositi conti d'ordine.

Va da sé che i soggetti obbligati alla contribuzione (lavoratori e datori di lavoro) devono versare al fondo pensione, nei tempi e nella misura stabilita dagli accordi, i contributi previdenziali. Pertanto, è necessario che il fondo comunque si adoperi per informare gli interessati dell'eventuale ritardo nel versamento dei contributi previsti. In sede di bilancio, è necessario che gli amministratori forniscano, nella relazione sulla gestione, un apprezzamento circa l'entità del fenomeno dei ritardati versamenti e delle iniziative eventualmente intraprese al fine di ottenere il rispetto degli accordi.

1.6.2. Oneri e proventi comuni a diverse fasi o comparti

Gli oneri e i proventi comuni alle fasi di accumulo e di erogazione ovvero a diversi comparti devono essere imputati a una sola fase o, nel caso di fondi multicomparto, al comparto di pertinenza per l'intero importo, in tutti i casi nei quali la fase o il comparto di pertinenza è agevolmente individuabile. Quando ciò non risulta possibile, essi devono essere invece ripartiti tra le due fasi o tra i diversi comparti, secondo quanto eventualmente stabilito nello statuto o nel regolamento del fondo e comunque descrivendo nella nota integrativa i criteri utilizzati per la ripartizione.

1.6.3. Investimenti con trasferimento della titolarità

In base alla prevalenza del principio della sostanza sulla forma, le risorse del fondo conferite in gestione con garanzia di restituzione del capitale e con trasferimento della titolarità dei beni al gestore sono rappresentate in bilancio nella voce "Investimenti in gestione". Nel paragrafo della nota integrativa relativo alle informazioni sullo stato patrimoniale deve essere fornita distinta indicazione dell'ammontare degli investimenti per i quali è operante il suddetto trasferimento di titolarità.

1.6.4. Garanzie di risultato

L'art.6, comma 4-ter, del decreto 124/93 prevede la possibilità per il fondo di stipulare convenzioni con i gestori che comportino il rilascio al fondo della garanzia di restituzione del capitale e/o della garanzia di riconoscimento di un rendimento minimo.

1.6.4.1. Garanzie rilasciate con riferimento alle posizioni individuali

In primo luogo, si consideri il caso in cui le garanzie siano rilasciate con riferimento alle singole posizioni individuali. Al verificarsi delle condizioni stabilite dal regolamento (esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, trasferimento della posizione individuale, ecc.) e nel caso in cui il valore della posizione individuale sia inferiore a quello garantito, il gestore deve versare al fondo, a favore del singolo iscritto, un importo pari alla differenza tra i due valori.

Contabilmente, il fondo registra il valore delle garanzie rilasciate alle singole posizioni individuali in occasione della compilazione del bilancio d'esercizio; il valore delle garanzie è posto pari alla differenza, se positiva, tra i valori garantiti calcolati alla data di riferimento del bilancio (come se a tale data si verificassero tutte le altre condizioni per l'esercizio delle garanzie) e il valore corrente delle posizioni individuali. In particolare, il fondo registra nell'attivo il valore complessivo delle garanzie rilasciate sulle singole posizioni individuali nella voce "Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali". Giacché tali garanzie sono a favore dei singoli iscritti e non del fondo nel suo complesso, esse non devono confluire nell'attivo netto destinato alle prestazioni e conseguentemente non devono influire sul valore della quota. Infatti, nel passivo del bilancio del fondo viene evidenziata una passività di pari importo nell'apposita voce "Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali".

In sede di determinazione in corso d'esercizio del valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni e del valore unitario della quota, la valorizzazione della voce in discorso può essere omessa, in quanto risulta ininfluente sul valore della quota. Pertanto, le relative voci non sono previste nel prospetto di cui alla Parte III delle presenti disposizioni.

1.6.4.2. Garanzie rilasciate indistintamente al fondo pensione

In secondo luogo, si consideri il caso in cui le garanzie siano rilasciate indistintamente al fondo, con riferimento al complesso delle attività conferite in gestione o a parte di esse. Nel caso in cui, alla data stabilita, il valore di tali attività sia inferiore a quello garantito, il gestore deve versare al fondo un importo pari alla differenza tra i due valori.

A differenza che per la fattispecie trattata nel paragrafo precedente, in questo caso le garanzie rilasciate fanno parte esse stesse, in modo indistinto, delle attività del fondo. Pertanto, esse contribuiscono a determinare il valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni, il valore unitario della quota e, per il tramite di quest'ultimo, le posizioni individuali. Ciò sia in sede di bilancio d'esercizio che di valorizzazioni in corso d'anno. Tali garanzie devono pertanto essere comprese tra le attività del fondo anche in sede di compilazione del prospetto di cui alla Parte III delle presenti disposizioni.

Contabilmente, il fondo registra le garanzie nella voce "Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione" come parte integrante degli investimenti in gestione e non accende al passivo alcuna voce di compensazione. Come nel caso precedente, il valore delle garanzie è posto pari alla differenza, se positiva, tra i valori garantiti calcolati alla data di riferimento e il valore corrente delle attività conferite in gestione.

1.6.5. Operazioni di pronti contro termine

Le operazioni pronti contro termine che prevedono l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine dei titoli oggetto della transazione devono essere iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel portafoglio del cedente che ne indica l'importo nella nota integrativa e non sono registrate nell'attivo del cessionario.

Le operazioni di prestito titoli associate a garanzie rilasciate in denaro sono assimilate ai pronti contro termine.

1.6.6. Opzioni

Le opzioni acquistate (emesse) e ancora non esercitate né scadute alla data di chiusura dell'esercizio sono riportate, al loro valore corrente, nelle apposite voci dello stato patrimoniale anche se non è ancora avvenuto il pagamento del premio (in coerenza con il principio della registrazione a data contrattazione). I premi relativi a opzioni esercitate sono portati in aumento (o diminuzione) del prezzo delle attività sottostanti. I premi relativi a opzioni non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nella voce "Profitti e perdite da operazioni finanziarie".

1.7. ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO

Gli amministratori redigono con cadenza annuale il bilancio del fondo pensione e la relazione sulla gestione. Per ragioni di confrontabilità, è essenziale che la data di chiusura dell'esercizio sia quella di fine anno.

Il bilancio del fondo pensione è approvato, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dall'assemblea o da altro organo competente previsto dallo statuto.

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale con la relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima del giorno di convocazione dell'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea con apposita relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei sindaci e la relazione della società di revisione devono restare depositati in copia presso la sede del fondo durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché gli iscritti al fondo possano prenderne visione.

Copia del bilancio, delle citate relazioni e del verbale di approvazione, è conservata permanentemente presso la sede del fondo e tenuta a disposizione del pubblico per la consultazione.

Copia del bilancio, delle citate relazioni e del verbale di approvazione, deve essere altresì inviata presso le sedi delle parti istitutrici del fondo pensione e presso le sedi di lavoro ove prestano la propria attività almeno dieci iscritti. Deve inoltre essere prevista la possibilità per chi ne faccia richiesta di ricevere a domicilio una copia dei citati documenti, previo eventuale pagamento delle spese.

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

2.1. LO STATO PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	T	T-1
	FASE DI ACCUMULO		
10	Investimenti diretti	_____	_____
20	Investimenti in gestione	_____	_____
30	Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali	_____	_____
40	Attività della gestione amministrativa	_____	_____
	TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	=====	=====
	FASE DI EROGAZIONE		
	-----	_____	_____
	-----	_____	_____
	TOTALE ATTIVITA' FASE DI EROGAZIONE	=====	=====

	PASSIVITA'	T	T-1
	FASE DI ACCUMULO		
10	Passività della gestione previdenziale	_____	_____
20	Passività della gestione finanziaria	_____	_____
30	Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali	_____	_____
40	Passività della gestione amministrativa	_____	_____
	TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO	=====	=====
100	Attivo netto destinato alle prestazioni	_____	_____
	FASE DI EROGAZIONE		
	-----	_____	_____
	-----	_____	_____

	TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE		
	CONTI D'ORDINE		

2.2. IL CONTO ECONOMICO

		T	T-1
	FASE DI ACCUMULO		
10	Saldo della gestione previdenziale		
20	Risultato della gestione finanziaria diretta		
30	Risultato della gestione finanziaria indiretta		
40	Oneri di gestione		
50	Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40)		
60	Saldo della gestione amministrativa		
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (10)+(50)+(60)		
	FASE DI EROGAZIONE		

2.3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il contenuto delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico coincide con quello delle corrispondenti voci, contrassegnate da numeri, contenute nei rendiconti delle fasi riportati nella nota integrativa.

3. LA NOTA INTEGRATIVA

3.1. IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

3.1.1. Informazioni generali

La nota integrativa del bilancio del fondo pensione è costituita da un capitolo denominato “Informazioni generali”, e dai rendiconti relativi alle diverse fasi di gestione del fondo pensione. Il capitolo “Informazioni generali” è composto da distinti paragrafi, relativi ai seguenti argomenti:

a) una descrizione sintetica delle caratteristiche strutturali del fondo pensione, anche con riferimento alle convenzioni stipulate con gli intermediari gestori, con le compagnie di assicurazione per l'erogazione delle rendite e delle prestazioni accessorie, con la banca depositaria, avendo cura di evidenziare le eventuali modifiche intercorse a partire dalla data di chiusura del precedente esercizio;

b) i criteri di valutazione per tutte le attività e le passività del fondo pensione (cfr. anche paragrafo sui criteri di valutazione), le eventuali modifiche apportate rispetto all'anno precedente e i loro effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato reddituale delle relative fasi;

c) i criteri adottati per il riparto dei costi comuni alle due fasi e ai comparti;

d) i criteri e le procedure utilizzate per la stima degli oneri e dei proventi, nella compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione di cui alla Parte III delle presenti disposizioni;

e) l'indicazione delle categorie, comparti o gruppi di lavoratori o di imprese a cui il fondo pensione si riferisce; il numero degli iscritti al fondo distinti, oltre che in base a tali raggruppamenti, anche tra lavoratori attivi e pensionati e tra le due fasi di gestione e i diversi comparti;

f) la seguente tabella, riportante i compensi agli amministratori e ai sindaci riferiti agli ultimi due esercizi:

	COMPENSI	
	t	t-1
Amministratori		
Sindaci		

g) le ulteriori informazioni che gli amministratori riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e patrimoniale del fondo pensione, incluse quelle relative a eventuali:

- deroghe all'applicazione delle presenti disposizioni;
- difficoltà di comparazione dei dati di bilancio riferiti agli ultimi due esercizi.

3.1.2. Rendiconti delle fasi

Al capitolo sopra descritto, seguono i rendiconti redatti distintamente per la fase di accumulo e per la fase di erogazione, nonché i rendiconti relativi agli eventuali comparti. Ciascun rendiconto è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa della fase ed è redatto seguendo gli schemi e le regole di compilazione specificati dalle presenti disposizioni.

3.2. IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO

3.2.1. Lo stato patrimoniale - fase di accumulo

	T	T-1

10	Investimenti diretti		
	a) Azioni e quote di società immobiliari		
	b) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi		
	c) Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi		
20	Investimenti in gestione		
	a) Depositi bancari		
	b) Crediti per operazioni pronti contro termine		
	c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali		
	d) Titoli di debito quotati		
	e) Titoli di capitale quotati		
	f) Titoli di debito non quotati		
	g) Titoli di capitale non quotati		
	h) Quote di O.I.C.R.		
	i) Opzioni acquistate		
	l) Ratei e risconti attivi		
	m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione		
	n) <u>Altre attività della gestione finanziaria</u>		
30	Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		
40	Attività della gestione amministrativa		
	a) Cassa e depositi bancari		
	b) Immobilizzazioni immateriali		
	c) Immobilizzazioni materiali		
	d) Altre attività della gestione amministrativa		
	<u>TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO</u>		

		T	T-1
10	Passività della gestione previdenziale		
	a) Debiti della gestione previdenziale		
20	Passività della gestione finanziaria		
	a) Debiti per operazioni pronti contro termine		
	b) Opzioni emesse		
	c) Ratei e risconti passivi		
	d) Altre passività della gestione finanziaria		
30	Garanzie di risultato riconosciute		

	sulle posizioni individuali		
40	Passività della gestione amministrativa		
	a) TFR		
	b) Altre passività della gestione amministrativa		
	<u>TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO</u>	-	-
100	Attivo netto destinato alle prestazioni		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>		

3.2.2. Il conto economico - fase di accumulo

		T	T-1
10	Saldo della gestione previdenziale		
	a) Contributi per le prestazioni		
	b) Anticipazioni		
	c) Trasferimenti e riscatti		
	d) Trasformazioni in rendita		
	e) Erogazioni in forma di capitale		
	f) Premi per prestazioni accessorie		
20	Risultato della gestione finanziaria diretta		
	a) Dividendi		
	b) Utili e perdite da realizzo		
	c) Plusvalenze / Minusvalenze		
30	Risultato della gestione finanziaria indiretta		
	a) Dividendi e interessi		
	b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie		
	c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli		
	d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine		
	e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione.		
40	Oneri di gestione		
	a) Società di gestione		
	b) Banca depositaria		
50	Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40)		

60	Saldo della gestione amministrativa		
	a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi		
	b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi		
	c) Spese generali ed amministrative		
	d) Spese per il personale		
	e) Ammortamenti		
	f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione		
	g) Oneri e proventi diversi		
	h) Imposta sostitutiva		
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (10)+(50)+(60)		

3.2.3. Istruzioni per la compilazione - stato patrimoniale - fase di accumulo

Attività

10 - Investimenti diretti

Nella presente sezione devono essere indicati gli investimenti effettuati direttamente dal fondo pensione previsti dall'art.6, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto 124/93.

- a) - Azioni e quote di società immobiliari*
- b) - Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi*
- c) - Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi*

20 - Investimenti in gestione

Nella presente sezione vanno riportate le voci rappresentative delle attività date in gestione, ivi incluse quelle per le quali è operante il trasferimento di titolarità.

- a) - Depositi bancari*
- b) - Crediti per operazioni pronti contro termine*
Sono rappresentati dal controvalore pagato per i titoli acquistati a pronti sui quali è previsto l'impegno di rivendita a termine.
- c) - Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali*
- d) - Titoli di debito quotati*
- e) - Titoli di capitale quotati*
- f) - Titoli di debito non quotati*
- g) - Titoli di capitale non quotati*

h) - Quote di O.I.C.R.

Questa voce deve includere gli investimenti in quote o parti di fondi comuni di investimento mobiliare aperti, di SICAV e di fondi comuni di investimento mobiliare o immobiliare chiusi.

i) - Opzioni acquistate

Questa voce include il valore corrente dei contratti di opzione acquistati e non ancora scaduti alla data di chiusura dell'esercizio.

l) - Ratei e risconti attivi

Includono i ratei di interesse maturati per i titoli di debito valutati al corso secco e gli eventuali risconti attivi.

m) - Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

Registra il valore delle eventuali garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione.

n) - Altre attività della gestione finanziaria

In questa voce sono riportati:

- gli impegni relativi alla vendita di titoli ed opzioni stipulate ma non ancora regolate;
- il valore corrente, se assume segno positivo, dei contratti derivati in essere diversi dalle opzioni;
- le eventuali attività della gestione finanziaria non riconducibili alle voci precedenti.

30 - Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

In questa sezione è indicato il valore complessivo delle garanzie acquisite sulle singole posizioni individuali.

40 - Attività della gestione amministrativa

In questa sezione sono indicate le attività imputabili alla gestione amministrativa del fondo pensione.

a) - Cassa e depositi bancari

La voce comprende il contante detenuto dal fondo pensione per far fronte alle spese minute e i depositi bancari detenuti presso la banca depositaria per fare fronte a spese di natura amministrativa.

b) - Immobilizzazioni immateriali

c) - Immobilizzazioni materiali

d) - Altre attività della gestione amministrativa

La voce include le attività della gestione amministrativa non riconducibili alle voci precedenti, ivi compresi gli eventuali ratei e risconti attivi.

Passività

10 - Passività della gestione previdenziale

In questa sezione devono figurare le passività imputabili alla gestione previdenziale della fase di accumulo. Ovviamente, sono escluse le passività relative alla fase di erogazione delle pensioni.

a) - Debiti della gestione previdenziale

Questa voce include gli eventuali debiti sorti nei confronti degli iscritti, per i casi di riscatto,

trasferimento, anticipazione, ecc., a seguito dell'avvenuto annullamento delle quote di loro pertinenza non ancora pagate.

20 - Passività della gestione finanziaria

In questa sezione vanno riportate le voci rappresentative delle passività connesse alle risorse date in gestione.

a) - Debiti per operazioni pronti contro termine

Sono rappresentati dal controvalore ottenuto dai titoli venduti a pronti sui quali è previsto l'impegno di riacquisto a termine.

b) - Opzioni emesse

Questa voce include il valore corrente dei contratti di opzione emessi e non ancora scaduti alla data di chiusura dell'esercizio.

c) - Ratei e risconti passivi

d) - Altre passività della gestione finanziaria

Questa voce include:

- gli impegni relativi agli acquisiti di titoli ed opzioni stipulati ma non ancora regolati;
- il valore corrente, se assume segno negativo, delle operazioni in essere su contratti derivati diversi dalle opzioni;
- le eventuali passività della gestione finanziaria non riconducibili alle voci precedenti.

30 - Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

Si tratta della contropartita contabile della voce dell'attivo 30) *Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali*.

40 - Passività della gestione amministrativa

In questa sezione devono essere indicate le passività imputabili alla gestione amministrativa del fondo pensione.

a) - TFR

b) - Altre passività della gestione amministrativa

La voce include le passività diverse dalla voce TFR, ivi compresi gli eventuali ratei e risconti passivi.

100 - Attivo netto destinato alle prestazioni

La voce registra la differenza tra il valore di tutte le attività del fondo e il valore di tutte le passività.

Conti d'ordine

La sezione accoglie le poste che non rientrano tra le attività o tra le passività del fondo, ma di cui è necessario o opportuno mantenere evidenza contabile. Tra tali poste, si ricordano i contributi da ricevere e gli impegni relativi all'erogazione di eventuali prestazioni accessorie.

3.2.4. Istruzioni per la compilazione - conto economico - fase di accumulo

10 - Saldo della gestione previdenziale

a) - Contributi per le prestazioni

In questa voce devono essere iscritti i contributi incassati dal fondo pensione e da accreditare alle posizioni individuali o da destinare al pagamento di premi per prestazioni accessorie.

b) - Anticipazioni

In questa voce va iscritto quanto erogato ai sensi dell'art.7, comma 4, del decreto 124/93.

c) - Trasferimenti e riscatti

In questa voce devono essere iscritti gli importi relativi al trasferimento o al riscatto delle posizioni individuali ai sensi dell'art.10 del decreto 124/93.

d) - Trasformazioni in rendita

In questa voce è riportata la parte delle posizioni individuali che viene trasformata in rendita, trasferita alla fase di erogazione, al momento del collocamento a riposo dei singoli iscritti.

e) - Erogazioni in forma di capitale

In questa voce è riportata la parte delle posizioni individuali che viene corrisposta agli stessi iscritti sotto forma di capitale al momento del collocamento a riposo.

f) - Premi per prestazioni accessorie

In questa voce devono essere iscritti i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di premi per prestazioni accessorie.

20 - Risultato della gestione finanziaria diretta

a) - Dividendi

In questa voce devono essere iscritti i dividendi ed i proventi assimilati derivanti dall'investimento in titoli di capitale o parti di O.I.C.R. in cui il fondo ha investito direttamente.

b) - Utili e perdite da realizzo

In questa voce va riportato il risultato della somma algebrica tra utili e perdite derivanti dall'investimento in titoli o parti di O.I.C.R. in cui il fondo ha investito direttamente.

c) - Plusvalenze/Minusvalenze

La voce deve includere il risultato della somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dall'investimento in titoli o parti di O.I.C.R. in cui il fondo ha investito direttamente.

30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta

a) - Dividendi e interessi

In questa voce devono essere iscritti i dividendi, gli interessi e i proventi assimilati di competenza dell'esercizio.

b) - Profitti e perdite da operazioni finanziarie

In questa voce devono essere iscritti:

- i profitti e le perdite derivanti dalla negoziazione dei titoli e degli altri strumenti finanziari, ivi inclusi i risultati delle relative valutazioni;

- il risultato della somma algebrica dei margini, diversi da quelli iniziali, versati dagli organismi di compensazione ovvero introitati dai medesimi a fronte di contratti derivati;
- i premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute;
- gli utili e le perdite da realizzi su cambi, le plusvalenze e minusvalenze su cambi e i differenziali su operazioni in prodotti derivati su valute.

c) - Commissioni e provvigioni su prestito titoli

d) - Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine

In questa voce sono iscritti i proventi e gli oneri relativi alle operazioni pronti contro termine che prevedono l'impegno per il cessionario di rivendita a termine dei titoli; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia degli interessi prodotti nel periodo di durata dell'operazione.

e) - Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

In questa voce va riportato l'importo del differenziale maturato o incassato di competenza dell'esercizio in relazione alle garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione.

40 - Oneri di gestione

a) - Società di gestione

In questa voce vanno riportate le commissioni complessive corrisposte dal fondo al gestore.

b) - Banca depositaria

In questa voce vanno riportate le commissioni complessive corrisposte dal fondo alla banca depositaria.

50 - Margine della gestione finanziaria

Questa voce risulta dalla somma algebrica delle voci 20) Risultato della gestione finanziaria diretta, 30) Risultato della gestione finanziaria indiretta, 40) Oneri di gestione.

60 - Saldo della gestione amministrativa

a) - Contributi destinati a copertura oneri amministrativi

In questa voce vanno riportati gli eventuali contributi (ivi incluse le cosiddette quote associative) che sono destinati, nel rispetto dello statuto e del regolamento, direttamente alla copertura delle spese e non a essere accreditati sulle posizioni individuali.

b) - Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi

In questa voce sono riportati tutti gli oneri per servizi di gestione amministrativa del fondo pensione acquistati da terzi.

c) - Spese generali ed amministrative

In questa voce vanno riportate le spese per l'acquisto di beni e servizi diversi da quelli da riportare alla voce precedente, i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione diversi da quelli relativi alla gestione finanziaria, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio, i compensi agli amministratori, ai sindaci e alla società di revisione.

d) - Spese per il personale

In questa voce vanno riportate le spese relative al personale utilizzato dai fondi pensione, qualsiasi sia la forma di rapporto utilizzata (lavoro dipendente, collaborazione, ecc).

e) - Ammortamenti

In questa voce vanno riportate le quote di ammortamento dell'anno relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

f) - Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione

In questa voce va riportato il rimborso della eventuale quota di oneri della gestione amministrativa stornata alla gestione di erogazione.

g) - Oneri e proventi diversi

In questa voce vanno riportati gli eventuali oneri e proventi di pertinenza della gestione amministrativa che non trovano collocazione nelle precedenti voci della sezione, ivi inclusi gli interessi sui depositi bancari.

h) - Imposta sostitutiva

In questa voce va riportata l'imposta sostitutiva prevista dall'art.14, comma 1, del decreto 124/93.

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni

Questa voce risulta dalla somma algebrica delle voci 10) *Saldo della gestione previdenziale*, 50) *Margine della gestione finanziaria*, 60) *Saldo della gestione amministrativa*.

3.2.5. La nota integrativa - fase di accumulo

La nota integrativa della fase di accumulo contiene, in primo luogo, la seguente tabella riferita al numero e al controvalore delle quote in essere all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché delle quote emesse e annullate nel corso dello stesso:

	Numero	Controvalore
Quote in essere all'inizio dell'esercizio		
Quote emesse		
Quote annullate		
Quote in essere alla fine dell'esercizio		

Il controvalore delle quote in essere all'inizio e alla fine dell'esercizio deve essere pari al valore, alle date citate, dell'attivo netto destinato alle prestazioni.

Inoltre, la nota contiene informazioni integrative sui conti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico della presente fase, fornite anche con l'ausilio di apposite tabelle di seguito riportate.

3.2.5.1. Informazioni sullo stato patrimoniale - fase di accumulo

In questa parte della nota integrativa devono essere commentate le voci di importo più significativo e fornite tutte le ulteriori informazioni utili a renderne facilmente comprensibile il contenuto.

Devono essere altresì compilati gli schemi appresso indicati.

Attività

10 - Investimenti diretti

Riportare gli investimenti effettuati direttamente dal fondo pensione in azioni e quote di società immobiliari, in quote di fondi comuni di investimento immobiliare e mobiliare chiusi ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera *d*) ed *e*), del decreto 124/93.

Deve essere compilata la seguente tabella^[1]:

Esistenze iniziali	Azioni e quote di società immobiliari	Quote di fondi immobiliari chiusi	Quote di fondi mobiliari chiusi
<u>Incrementi da :</u>			
Acquisti			
Rivalutazioni			
Altri			
<u>Decrementi:</u>			
Vendite			
Rimborsi			
Svalutazioni			
Altri			
Rimanenze finali			

Devono essere fornite informazioni sulle commissioni di negoziazione, espresse in percentuale dei volumi negoziati, corrisposte agli intermediari per le operazioni di negoziazione connesse alla gestione degli investimenti.

20 - Investimenti in gestione

In primo luogo, riportare la denominazione del gestore o dei gestori e, in quest'ultimo caso, l'ammontare delle risorse e le principali caratteristiche dei mandati conferiti a ciascun gestore, ivi

compreso l'eventuale trasferimento della titolarità.

Inoltre, riportare:

- l'indicazione nominativa dei primi cinquanta titoli che sono detenuti in portafoglio, ordinati per valore decrescente dell'investimento e specificando il valore dell'investimento stesso e la quota sul totale delle attività;
- informazioni sulle operazioni di acquisto e di vendita di titoli stipulate e non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione della tipologia delle controparti;
- informazioni sulle posizioni detenute alla data di chiusura dell'esercizio in contratti derivati, distinte per tipologia di contratto, di strumento sottostante, di posizione (lunga/corta), di finalità (di copertura / non di copertura), di controparte;
- informazioni sulla distribuzione territoriale degli investimenti;
- informazioni sulla composizione per valuta degli investimenti, con l'indicazione dell'effetto sul rischio di cambio delle eventuali operazioni di copertura;
- informazioni riguardo alla durata media finanziaria (*duration* modificata) dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie;
- dettagliate informazioni sugli eventuali investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo della società promotrice del fondo (o che vi aderisce nel caso di fondi interaziendali) ovvero al gruppo del gestore, o comunque sugli eventuali investimenti per i quali si configurino situazioni di conflitto di interessi;
- informazioni sugli strumenti finanziari trasferiti temporaneamente a fronte di operazioni pronti contro termine e assimilate, con l'indicazione della tipologia di operazioni e delle controparti;
- il controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, distinti per tipologia;
- informazioni sulle commissioni di negoziazione, espresse in percentuale dei volumi negoziati, corrisposte agli intermediari per le operazioni di negoziazione connesse alla gestione degli investimenti;
- la composizione della voce "Altre attività della gestione finanziaria".

40 - Attività della gestione amministrativa

In questa sezione vanno riportati:

- per le voci *b) Immobilizzazioni immateriali* e *c) Immobilizzazioni materiali* il seguente dettaglio:

	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Esistenze iniziali		
<u>Incrementi da</u>		
Acquisti		
Riprese di valore		

Rivalutazioni		
Altre variazioni		
<u>Decrementi:</u>		
Vendite		
Ammortamenti		
Svalutazioni durature		
Altre variazioni		
Rimanenze finali		

- la composizione della voce *d) Altre attività della gestione amministrativa*.

Passività

20 - Passività della gestione finanziaria

Riportare la composizione degli strumenti finanziari venduti temporaneamente a fronte di debiti per operazioni pronti contro termine e assimilate, con l'indicazione della tipologia di operazione e di controparte.

Riportare inoltre la composizione della voce "Altre passività della gestione finanziaria".

Conti d'ordine

Riportare la composizione per tipologia.

3.2.5.2. Informazioni sul conto economico - fase di accumulo

10 - Saldo della gestione previdenziale

Riportare informazioni sul contenuto delle voci *a) Contributi per le prestazioni* (in particolare distinguendo i contributi a carico del datore di lavoro, dei lavoratori e relativo TFR), *b) Anticipazioni*, *c) Trasferimenti e riscatti*, *d) Trasformazioni in rendita*, *e) Erogazioni in forma di capitale*, *f) Premi per prestazioni accessorie*, fornendone i dettagli più significativi.

20 - Risultato della gestione finanziaria diretta

Riportare la composizione delle voci *a) Dividendi*, *b) Utili e perdite da realizzo*, *c) Plusvalenze / Minusvalenze*, secondo gli strumenti finanziari indicati nella seguente tabella:

Voci / Valori	Dividendi	Utili e perdite da realizzo	Plusvalenze / Minusvalenze
Azioni e quote di società immobiliari			

Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi			
Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi			
Totale			

30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta

Riportare:

- la composizione delle voci a) *Dividendi e interessi* e b) *Profitti e perdite da operazioni finanziarie* secondo la seguente tabella:

Voci / Valori	Dividendi e interessi	Profitti e perdite da operazioni finanziarie
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali		
Titoli di debito quotati		
Titoli di capitale quotati		
Titoli di debito non quotati		
Titoli di capitale non quotati		
Depositi bancari		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Quote di O.I.C.R.		
Opzioni	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Altri strumenti finanziari		
Risultato della gestione cambi	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Totale		

- la composizione delle voci c) *Commissioni e provvigioni su prestito titoli* e d) *Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine*.

40 - Oneri di gestione

Riportare la composizione della voce *a) Società di gestione* secondo la seguente tabella:

Nomi/Valori	Provvigioni di gestione	Provvigioni di incentivo	Provvigioni per garanzie di risultato	Totale
Gestore A				
Gestore B				
Gestore				
Totale				

60 - Saldo della gestione amministrativa

- Devono essere riportate informazioni sul contenuto delle voci *a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi, b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi, c) Spese generali ed amministrative, d) Spese per il personale, e) Ammortamenti, f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione, g) Oneri e proventi diversi, h) Imposta sostitutiva*, fornendone i dettagli più significativi.
- Va riportato infine la numerosità media nel corso dell'esercizio del personale impiegato dal fondo, qualsiasi sia la forma di rapporto di lavoro utilizzata, distinto per funzione esercitata.

	T	T-1
Dirigenti e funzionari		
Restante personale		
Totale		

3.3. IL RENDICONTO DELLA FASE DI EROGAZIONE

(Si fa riserva di fornire disposizioni in merito)

4. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

4.1. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La relazione degli amministratori deve contenere una generale descrizione della situazione del fondo pensione a fine esercizio e dell'andamento del complesso della gestione nel corso dell'esercizio stesso.

In particolare la relazione deve contenere la descrizione della politica di gestione seguita, per ciascun eventuale comparto, e la valutazione delle *performance* realizzate, con riferimento almeno ai 12 e ai 24 mesi precedenti la chiusura dell'esercizio, in termini di rendimento e di rischio, effettuando al riguardo anche un confronto con i portafogli di riferimento (*benchmark*) prescelti dal fondo. Devono essere oggetto di valutazione le *performance* realizzate al netto e al lordo delle commissioni di gestione e degli oneri amministrativi. Possibilmente, deve essere anche data una valutazione dell'effetto degli oneri di negoziazione sulla *performance*.

Qualora il fondo sia operante da più esercizi, la valutazione della *performance* deve essere effettuata anche con riferimento ad intervalli maggiori (ad es. in relazione agli ultimi cinque anni, ecc.).

Qualora il fondo pensione si avvalga contemporaneamente di più gestori le citate informazioni relative alle *performance* (in termini di rendimento e di rischio) sono riferite anche alle sezioni di portafoglio gestite dai singoli gestori; questi ultimi sono indicati nominativamente.

Nella relazione sulla gestione devono essere anche riportati:

- a) la valutazione dell'andamento della gestione previdenziale. In particolare, va effettuata una descrizione delle iniziative eventualmente intraprese per la raccolta di contributi dovuti e non ancora versati;
- b) la valutazione dell'andamento della gestione amministrativa, con particolare attenzione ai costi complessivi (oneri di gestione e oneri amministrativi) in rapporto ai contributi complessivi (confluiti nelle posizioni individuali e destinati alla copertura delle spese) e all'attivo netto destinato alle prestazioni;
- c) le informazioni qualitative e quantitative circa le operazioni effettuate in conflitto di interesse (cfr. art.7 e 8 del decreto del Tesoro), distinte per tipologia di valore mobiliare e per soggetto in capo al quale il conflitto di interesse si manifesta (gestore, banca depositaria, sottoscrittore fonti istitutive, datore di lavoro, ecc.);
- d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- e) l'evoluzione prevedibile della gestione.

PARTE II

IL RENDICONTO DEI FONDI PENSIONE APERTI A CONTRIBUZIONE DEFINITA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Gli amministratori dell'intermediario gestore redigono il rendiconto del fondo pensione aperto avvalendosi della collaborazione del responsabile del fondo; essi approvano il rendiconto entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio in apposita riunione, nella quale prendono atto della relazione sul rendiconto redatta dalla società di revisione. Il rendiconto del fondo pensione è allegato al bilancio dell'intermediario gestore.

Il rendiconto è composto da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota integrativa. Nell'ipotesi in cui l'intermediario attivi, nell'ambito di uno stesso fondo, più comparti di investimento, vengono predisposti rendiconti separati per ogni comparto. In tal caso non sono previsti schemi di sintesi dell'intero fondo pensione, diversamente quindi da quanto previsto per i fondi negoziali.

Il rendiconto è accompagnato da una relazione degli amministratori sulla gestione del fondo pensione, sottoscritta anche dal responsabile del fondo. La relazione è redatta secondo le disposizioni previste per la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio dei fondi pensione negoziali.

Il fondo pensione aperto assume la configurazione di patrimonio di destinazione, separato ed autonomo. Il sistema informativo-contabile dell'intermediario gestore deve essere strutturato in modo tale da tenere sempre distinte le operazioni di pertinenza del fondo pensione, e di ciascuno dei suoi eventuali comparti, da quelle di pertinenza delle restanti attività svolte dall'intermediario gestore, ivi incluse quelle relative a altri fondi pensione e comparti gestiti dallo stesso intermediario. Per le operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, la separatezza contabile deve essere assicurata fin dal momento del conferimento dell'ordine di negoziazione.

Per tutto quanto non specificato valgono, con i necessari adattamenti, le disposizioni di cui alla Parte I delle presenti disposizioni.

2. IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO

2.1. LO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO

		T	T-1
10	Investimenti		
	a) Depositi bancari		
	b) Crediti per operazioni pronti contro termine		
	c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali		
	d) Titoli di debito quotati		
	e) Titoli di capitale quotati		
	f) Titoli di debito non quotati		
	g) Titoli di capitale non quotati		
	h) Quote di O.I.C.R.		
	i) Opzioni acquistate		
	l) Ratei e risconti attivi		
	m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione		
	n) Altre attività della gestione finanziaria		
20	Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		
	TOTALE ATTIVITA'		
10	Passività della gestione previdenziale		
	a) Debiti della gestione previdenziale		

20	Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali		
30	Passività della gestione finanziaria		
	a) Debiti per operazioni pronti contro termine		
	b) Opzioni emesse		
	c) Ratei e risconti passivi		
	d) Altre passività della gestione finanziaria		
	TOTALE PASSIVITA'		
100	Attivo netto destinato alle prestazioni		
	CONTI D'ORDINE		

2.2. IL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO

		T	T-1
10	Saldo della gestione previdenziale		
	a) Contributi per le prestazioni		
	b) Anticipazioni		
	c) Trasferimenti e riscatti		
	d) Trasformazioni in rendita		
	e) Erogazioni in forma di capitale		
	f) Premi per prestazioni accessorie		
20	Risultato della gestione finanziaria		
	a) Dividendi e interessi		
	b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie		
	c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli		
	d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine		
	e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione.		
30	Oneri di gestione		
	a) Società di gestione		
	b) Imposta sostitutiva		
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (10)+(20)+(30)		

2.3. LA NOTA INTEGRATIVA - FASE DI ACCUMULO

La presente nota deve essere compilata, salvo gli adattamenti ritenuti necessari, secondo le

disposizioni contenute nella Parte I e relative alla nota integrativa della fase di accumulo dei fondi pensione negoziali. Inoltre, la nota deve contenere anche un capitolo iniziale, denominato “Informazioni generali”, contenente le informazioni riferite, all’intero fondo pensione, contenute per i fondi pensione negoziali nell’omonimo capitolo della nota integrativa.

Nel caso di più comparti, il capitolo “Informazioni generali” può essere riportato nella nota integrativa relativa a uno dei comparti. Nella nota integrativa riferita agli altri comparti può essere riportato soltanto un rinvio alla nota integrativa del comparto che contiene il citato capitolo.

3. IL RENDICONTO DELLA FASE DI EROGAZIONE

(Si fa riserva di fornire disposizioni in merito)

PARTE III

IL PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO

1. IL CONTENUTO DEL PROSPETTO

Il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione viene compilato con riferimento a ciascun giorno di valorizzazione e registra, con riferimento a tale data, il risultato della valorizzazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni, il numero di quote in essere e, conseguentemente, il valore unitario della quota.

Per la valorizzazione delle singole voci del prospetto, valgono le istruzioni dettate per il bilancio dei fondi negoziali.

Ove necessario, devono essere utilizzate stime al fine di determinare gli oneri e i proventi maturati alla data di riferimento del prospetto ma non ancora liquidati o riscossi. Le stime devono essere effettuate con cura anche in corso d’anno, al fine di evitare salti non necessari del valore della quota in occasione della determinazione del risultato dell’esercizio. I criteri e le procedure di stima utilizzati devono essere applicati con continuità e descritti nella nota integrativa al bilancio.

Il prospetto deve essere redatto entro cinque giorni dalla data di riferimento; esso deve essere redatto almeno mensilmente, in occasione della fine di ogni mese, ferma restando la possibilità di compilarlo anche in altre date.

Il prospetto deve essere sottoscritto, nel caso di fondi negoziali, dal presidente dell’organo di amministrazione e da quello dell’organo di controllo e, nel caso di fondi aperti, dal responsabile del fondo. Il prospetto deve essere conservato presso la sede del fondo.

2. LO SCHEMA DEL PROSPETTO

2.1. FONDI PENSIONE NEGOZIALI

	T
Investimenti diretti	_____
Investimenti in gestione	_____
Attività della gestione amministrativa	_____
Proventi maturati e non riscossi	_____
TOTALE ATTIVITA'	=====
Passività della gestione previdenziale	_____
Passività della gestione finanziaria	_____
Passività della gestione amministrativa	_____
Oneri maturati e non liquidati	_____
TOTALE PASSIVITA'	=====
Attivo netto destinato alle prestazioni	_____
Numero delle quote in essere	
Valore unitario della quota	

2.2. FONDI PENSIONE APERTI

	T
Investimenti	_____
Proventi maturati e non riscossi	_____
TOTALE ATTIVITA'	=====
Passività della gestione previdenziale	_____
Passività della gestione finanziaria	_____
Oneri maturati e non liquidati	_____
TOTALE PASSIVITA'	=====
Attivo netto destinato alle prestazioni	_____

	Numero delle quote in essere	
	Valore unitario della quota	

PARTE IV

I LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

-

1. FONDI PENSIONE NEGOZIALI

-

I fondi pensione negoziali tengono i seguenti libri contabili obbligatori:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- libro degli aderenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2214 a 2220 del Codice Civile.

Il libro degli aderenti deve riportare i seguenti dati:

- i dati anagrafici dell'aderente;
- gli estremi identificativi del datore di lavoro;
- la data di iscrizione al fondo, il numero di identificazione assegnato e l'indicazione dell'eventuale fondo pensione di provenienza;
- la data di pensionamento, di trasferimento ad altro fondo, o di riscatto della posizione.

2. FONDI PENSIONE APERTI

-

Le operazioni di pertinenza del fondo pensione aperto possono essere registrate sul libro giornale dell'intermediario gestore. In ogni caso, tuttavia, in applicazione del principio di separatezza contabile, l'intermediario gestore deve strutturare il proprio sistema informativo-contabile in modo da tenere sempre distinte le operazioni di pertinenza del fondo pensione da quelle di pertinenza delle restanti attività svolte dall'intermediario gestore.

-

Anche con riferimento ai fondi pensione aperti deve essere tenuto il libro degli aderenti, con le modalità sopra indicate con riferimento ai fondi negoziali.

[1] Le "Esistenze iniziali" corrispondono al valore riportato nel bilancio dell'esercizio precedente. Gli "Acquisti" includono anche le sottoscrizioni di titoli in emissione. Le "Rivalutazioni" e le "Svalutazioni" corrispondono alla differenza tra il valore di acquisto o quello relativo alla valutazione del bilancio precedente ed il valore attribuito con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio.